



NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Ambiente in genere	<p>Varato il decreto che risponde all'esigenza di adempiere ad obblighi comunitari già scaduti o non correttamente recepiti nell'ordinamento italiano. In particolare, il testo normativo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La promozione della sensibilità ambientale delle imprese e delle innovazioni tecnologiche per proteggere l'ambiente e ridurre le emissioni; - Il riconoscimento di semplificazioni ed incentivi amministrativi per gli investimenti in innovazioni tecnologiche volti a tutelare l'ambiente; ridurre le emissioni; ridurre il consumo delle risorse naturali; incrementare l'efficienza energetica negli impianti; - proroghe in materia di rifiuti: 1) applicazione del sistema tariffario ai rifiuti assimilati, 2) smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore > 13.000 kJ/kg <p>D.L. 25 settembre 2009, n. 135 <i>"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"</i> convertita nella L. 20 novembre 2009, n. 166 in <i>Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24/11/2009</i></p>
Qualità e appalti	<p>E' da ritenersi illegittima la norma del bando di gara pubblica che obbliga, senza l'adduzione di ragioni specifiche, i concorrenti a presentare, in originale o in copia autenticata, i certificati di qualità necessari alla partecipazione alla gara. Il concorrente può utilizzare l'istituto della autocertificazione nelle procedure di aggiudicazione di opere e servizi pubblici prevista dal Dpr 445/2000.</p> <p><i>Tar Piemonte sentenza 26 ottobre 2009 n. 2334</i></p>
Pubblica Amministrazione e acquisiti sostenibili	<p>Adottati i primi criteri ambientali minimi nazionali per carta in risme e ammendanti del suolo. Gli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione dovranno essere a basso impatto ambientale ed ispirati a criteri di efficienza e sostenibilità.</p> <p>D.M. 12 ottobre 2009 <i>"Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per l'acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione"</i> in <i>Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9/11/2009</i></p>
Rifiuti e attività edilizia	<p>In materia di attività edilizia non sussiste alcun obbligo di vigilanza e denuncia del direttore dei lavori pertanto non può configurarsi alcuna responsabilità in relazione alla violazione della normativa sui rifiuti.</p> <p><i>Corte di Cassazione, sentenza n. 44457 del 19 novembre 2009</i></p>
Sistema di tracciabilità dei rifiuti -SISTRI	<p>Il Ministero dell'Ambiente ha tempo fino al 01 febbraio 2010 per la realizzazione del nuovo sistema informatico per il controllo della gestione dei rifiuti denominato "Sistri". L'innovazione telematica comporterà la sostituzione dell'attuale modalità cartacea e una radicale modifica agli adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti. In particolare, il sistema Sistri andrà a sostituire l'emissione dei formulari e la tenuta dei registri di carico e scarico, e prevede l'abolizione del MUD a partire dal 2011. Tale innovazione consentirà la tracciabilità in tempo reale del percorso dei rifiuti. E' atteso il decreto attuativo che chiarirà i tempi, le modalità e i costi dell'operazione.</p> <p><i>Fonte: www.reteambiente.it</i></p>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Appalti	La nuova soglia, per la maggior parte degli appalti di forniture e	Prestatori di forniture e servizi; prestatori di lavori per la partecipazione a	01.01.2010	Regolamento 30 novembre 2009 n. 1177 Regolamento che



	servizi, diventa di 193.000 euro , mentre per i lavori scende a 4.845.000 euro .	gare d'appalto.		modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. Decreto Legislativo 163 del 2006 - artt. 28 e 215
Contributo CONAI	Aumento contributo dagli attuali 10,32 €/ton a 15,82 €/ton	Produttori/utilizzatori di gli imballaggi in vetro	01.01.2010	Delibera CONAI del 21.07.2009
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.01.2010	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
Trasporti / Iscrizione Albo trasportatori conto terzi	Inoltro della ricevuta di pagamento al Comitato Provinciale dell'Albo	Iscritti all'Albo trasportatori di merci per conto terzi	31.01.2010	Delibera CCAA n. 28/2008 su G.U. n. 259 del 5.11.2008.

APPROFONDIMENTI

La disciplina scarichi idrici: l'autorizzazione scarico	degli idrici: allo	<p>Per autorizzazione allo scarico deve intendersi l'atto amministrativo che consente di effettuare scarichi di acque reflue in corpi idrici ricettori, in conformità alle prescrizioni ed ai limiti di legge.</p> <p>E' appena il caso di ricordare che in materia di scarichi idrici, vige il principio per cui tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124, D.Lgs. 152/2006). Tuttavia, in deroga a tale prescrizione, sono sempre ammessi gli scarichi di acque reflue domestiche e/o di acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in reti fognarie. Pertanto per lo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate, non essendo necessaria nessun'altra richiesta, il permesso di allacciamento alla rete fognaria costituisce autorizzazione allo scarico.</p> <p>Di contro, per lo scarico di acque reflue industriali è sempre necessaria una specifica richiesta di autorizzazione.</p> <p>La domanda di autorizzazione allo scarico</p> <p>L'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere inoltrata dal soggetto titolare dell'attività economica che origina lo scarico.</p> <p>La domanda va presentata alla Provincia territorialmente competente, salvo si tratti di scarico in pubblica fognatura. In tal caso, l'organo competente cui va presentata l'istanza è l'autorità d'Ambito.</p> <p>L'autorità competente deve provvedere entro 90 giorni dalla ricezione della domanda. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione non conceda l'autorizzazione decorso il termine sopra indicato, non vale il principio del silenzio-assenso. Pertanto, il provvedimento non deve intendersi concesso, neppure in via temporanea.</p> <p>La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di</p>
--	---------------------------	--



	<p>scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.</p> <p>Tutte le spese necessarie all'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi richiesti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico, sono a carico del richiedente.</p> <p>E' sempre necessario l'inoltro di una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente (e purché risulti soggetto ad autorizzazione).</p> <p><i>Il contenuto del provvedimento autorizzatorio: le prescrizioni</i></p> <p>Nel numero precedente (Newsletter novembre 2009 n. 11/09) è stato evidenziato come tutti gli scarichi siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e debbano comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.</p> <p>Il provvedimento autorizzatorio, predisposto sulla base delle risultanze della procedura istruttoria, deve contenere le prescrizioni di legge nonché idonee prescrizioni, anche di natura tecnica, volte a regolamentare i periodi di avviamento e di arresto, l'eventualità di guasti nonché disposizioni ulteriori per i periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. Dunque, a discrezione dell'Autorità competente nel decreto autorizzatorio possono essere inserite anche alcune prescrizioni tecniche ritenute necessarie per le caratteristiche, la localizzazione e le condizioni dello specifico sito interessato dallo scarico.</p> <p>In ogni caso, tutte le disposizioni contenute nell'autorizzazione sono volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.</p> <p>In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, a seconda della gravità dell'infrazione, l'autorità competente procede:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, in caso di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;- alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. <p><i>Validità e durata dell'autorizzazione</i></p> <p>L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.</p> <p>Nel caso di mancato rilascio del rinnovo allo scadere del 4° anno, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento e sempre che la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.</p> <p>Fa eccezione lo scarico contenente sostanze pericolose di cui alle tab. 3/A e 5 dell'all. 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006. In tal caso, lo scarico deve essere sospeso se il rinnovo non viene espressamente rilasciato entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Ciò significa che per questi reflui tossici il rinnovo deve essere concesso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà essere immediatamente cessato.</p> <p>Si evidenzia che con riferimento a particolari tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, la normativa regionale può prevedere forme di rinnovo tacito dell'autorizzazione (art. 124, comma 8 D.Lgs. 152/2006).</p>
Riferimenti normativi	art. 124, D.Lgs. 152/2006

FAQ (Le domande più frequenti)

1) E' necessaria l'autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali ?

Sono "acque reflue industriali" le acque che presentano caratteristiche diverse dalle acque cd. "domestiche" provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche.

Per tale tipologia di scarico è necessario richiedere l'autorizzazione alle Autorità competenti.

2) In fase di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è possibile continuare ad effettuare lo scarico ?

Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata (almeno 1 anno prima della scadenza), lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento e sempreché siano rispettate le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.